

ASSOCIAZIONE C.R.A.L. “IL GABBIANO”

Dell’Agenzia delle Entrate, degli Uffici Finanziari e della Pubblica Amministrazione in genere.

STATUTO

Costituzione e scopi

Art. 1

E’ costituita con sede in Salerno, Via degli Uffici Finanziari n. 7, una Associazione-Circolo territoriale che assume la denominazione di Associazione C.R.A.L. “IL GABBIANO”, dell’Agenzia delle Entrate, degli Uffici Finanziari e Pubblica Amministrazione in genere.

Art. 2

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario senza finalità di lucro. Ha lo scopo di promuovere attività di carattere Culturale, Teatrale, Cinematografico, Musicale, Assistenziale, Sala-Giochi, Circoli Sportivi-Ricreativi, nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l’impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione di partito, di sesso, di religione e di razza. L’Associazione promuove tutti i servizi atti a favorire le attività culturali e sociali dei soci.

L’Associazione ha anche lo scopo di promuovere attività di servizi ai soli soci dell’Associazione quale la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, prodotti alcolici ed analcolici, caffè, panini e stuzzicheria varia, sia presso la propria sede, adibita anche a circolo frequentato da soli soci, che presso altre sedi territoriali.

L’Associazione può, per il perseguimento degli obiettivi, scopi e finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi o costituire e/o partecipare ad Organismi, Società o Enti.

Curare altresì qualsiasi altra attività promossa dall’Agenzia delle Entrate e da qualsiasi altro Ente finanziario e/o Pubblica Amministrazione sempre nell’ambito delle suddette finalità.

Art. 3

Sono compiti dell’Associazione:

- Favorire l’estensione di attività culturali, sportive e ricreative;
- Organizzare iniziative culturali, sportive, turistiche ecc. atte a soddisfare le esigenze di svago e di riposo dei soci.
- Favorire le affiliazioni di altri circoli che aderiscono in ambito nazionale .

Numero Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Al Circolo possono aderire tutti i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, di tutti gli Uffici e Dipartimenti del Ministero dell’Economia e Finanze e della Pubblica Amministrazione, e tutti coloro che sono collegati strettamente ad essi per motivi di lavoro. L’iscrizione è ammessa anche per il personale in pensione. Possono inoltre iscriversi al C.R.A.L. come soci simpatizzanti, mediante il versamento di una piccola quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo, tutti i lavoratori di altri Uffici, Enti e Aziende. Detti soci non avranno diritto al voto ma usufruiranno al pari degli altri delle offerte e dei servizi del C.R.A.L..

Possono aderire al C.R.A.L. inoltre, quali soci sostenitori, tutti coloro che con una quota di versamento a piacere, contribuiscono al finanziamento di attività dell’Associazione stessa.

Oltre ai soci effettivi, ai soci pensionati, ai soci simpatizzanti e ai soci sostenitori, si distinguono altre tre categorie di soci:

1. Soci aggregati;
2. Soci onorari;
3. Soci frequentatori.

Sono soci aggregati:

Il coniuge del socio effettivo, nonché i familiari diretti;

Sono soci onorari:

Coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti riconosciuti per il loro contributo, sociale, morale ed economico verso l'Associazione.

Sono soci frequentatori:

Le persone non iscritte all'Associazione in base ai precedenti punti, per le quali la partecipazione a specifiche attività del Cral, è consentita dal Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a stabilire anche le loro quote di partecipazione.

Art. 5

Per l'iscrizione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità:

- Indicare nome, cognome, luogo di nascita, e residenza;
- Dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali;
- Versare la quota sociale annuale;

Art. 6

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare tale ammissione entro 90 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso entro 30 giorni, ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella prima convocazione a venire. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7

I soci e i loro familiari hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni e le attività indette dal circolo stesso senza discriminazione alcuna.

Art. 8

I soci sono tenuti:

- Al pagamento della quota d'iscrizione e al versamento della quota annuale;
- All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 9

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- Quando si rendono morosi nel pagamento della quota annuale senza giustificato motivo;
- Quando, in qualche modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dell'adunanza.

I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci convocata.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Art. 10

Per i soci uscenti a qualsiasi titolo, vige l'obbligo d'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Patrimonio Sociale

Art. 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- Dai contributi vari e lasciti diversi;
- Dal fondo di riserva.

Art. 12

Le somme versate per la tessera e per le quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 13

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie.

Il bilancio è composto da un bilancio preventivo e da un rendiconto consuntivo, esso comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Art. 14

Il residuo del bilancio sarà devoluto come segue:

- Il 10% al fondo di riserva;
- Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, culturale e sportivo, per la creazione di nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

Art. 15

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati o di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea

Art. 16

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie.

Le assemblee dei soci vengono convocate con annuncio scritto apposto nelle apposite bacheche della sede sociale e delle sedi territoriali distaccate.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 Dicembre al 30 aprile.

- Essa approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- Elegge per l'eventuale rinnovo delle cariche la Commissione Elettorale per le elezioni del Consiglio Direttivo;

- Approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell'articolo 14 del presente statuto;
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

Art. 18

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- Tutte le volte che il Consiglio lo reputa necessario;
- Allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 19

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente e a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto e al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Art. 21

Le votazioni in assemblea possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, che avvengono ogni quattro anni, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Alla votazione parteciperanno tutti i soci attraverso la creazione di seggi elettorali sia nella sede dell'Associazione che nelle sedi territoriali distaccate con modalità che verranno stabilite dall'apposita Commissione Elettorale.

Art. 22

Per l'organo dell'Assemblea vigono i seguenti principi:

- Eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- Principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del Codice Civile;
- Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri per la loro ammissione ed esclusione;
- Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Art. 23

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio Direttivo

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri eletti ogni quattro anni dai soci. L'elezioni saranno indette con scadenza quadriennale dalla Commissione Elettorale con apposito avviso in

tutte le sedi, per consentire a tutti i soci di proporsi come candidati. Alle elezioni parteciperanno tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 26

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere, e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine alle attività svolte dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono la Presidenza; è riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 dei componenti. Le funzioni dei membri del C. D. e del Consiglio, sono svolte a titolo gratuito e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 120 giorni od ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta 1/3 dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Art. 28

Il C.D. oltre alle funzioni più elementari deve:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- e) Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) In caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) Deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
- h) Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
- i) Conferire mandati, incarichi a persone, professionisti di fiducia per la gestione di pratiche fiscali, finanziarie, assicurative, legali ecc. con più ampia facoltà a sottoscrivere atti, contratti e quant'altro necessiti anche di durata pluriennale.
- j) Sostenere qualsiasi costo necessario si ritenga opportuno per l'espletamento dell'incarico svolto e per il conseguimento dello scopo sociale.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del C. D. con voto consultivo.

Presidente

Art. 29

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegna l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione della deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria impermanente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e rimane in carica per tutto un quadriennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.

In caso di dimissione o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Collegio Sindacale

Art. 30

In caso di necessità o di obbligo normativo o e se il C.D. lo ritenga opportuno sarà indetta assemblea generale per la nomina del Collegio Sindacale .

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra gli stessi soci. I Sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essi possono partecipare alle riunioni del C.D. con voto consultivo.

Possono essere nominati Sindaci dell'Associazione, anche professionisti esterni.

Comitato culturale

Art. 31

In caso di necessità o di obbligo normativo o e se il C.D. lo ritenga opportuno sarà indetta assemblea generale per la nomina del Comitato Culturale .

Il Comitato Culturale svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'Associazione.

Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all'Associazione.

Art. 32

Il Comitato Culturale è composto da cinque a nove membri che possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà e la nomina e di competenza dell'assemblea.

In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore della metà, il Comitato Culturale può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il Comitato Culturale nomina tra i suoi membri un presidente il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo e con il Presidente del Comitato di Garanzia.

Comitato di garanzia

Art. 33

In caso di necessità o di obbligo normativo o e se il C.D. lo ritenga opportuno sarà indetta assemblea generale per la nomina del Comitato di Garanzia.

Il Comitato di Garanzia presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto.

Il Comitato di Garanzia controlla l'attività della segreteria.

Al Comitato di Garanzia è devoluta pure la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'Associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.

Il Comitato di Garanzia può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 34

I membri del Comitato di Garanzia potranno variare da tre a sette e sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno più membri del Comitato, ma nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il comitato potrà nominare per cooptazione, i membri mancanti sino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il Comitato di Garanzia nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il presidente dell'Associazione con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due membri.

Il Comitato di Garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

Revisore dei conti

Art. 35

In caso di necessità o di obbligo normativo o e se il C.D. lo ritenga opportuno sarà indetta assemblea generale per la nomina del Revisore dei Conti .

Ai Revisori dei conti spettano, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Essi debbono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 36

I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica quattro anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Segretario generale ed ufficio di segreteria

Art. 37

In caso di necessità o di obbligo normativo o e se il C.D. lo ritenga opportuno sarà indetta assemblea generale per la nomina del Segretario Generale .

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un quadriennio tra i suoi componenti o anche tra persone non componenti il consiglio ma soci dell'Associazione.

Il Segretario dirige gli uffici del Circolo; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Comitato di Garanzia ed alle riunioni dell'assemblea.

Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Per l'attività svolta in nome dell'associazione al Segretario Generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Art. 38

Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

Entrate

Art. 39

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) Dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) Da versamenti volontari degli associati;
- e) Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da ogni ente in genere;
- f) Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

I contributi ordinari debbono essere pagati in un'unica soluzione entro il 30 Marzo di ogni anno salvo proroghe stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 40

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio di dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 41

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Rendiconto economico e finanziario

Art.42

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie.

Il bilancio è composto da un bilancio preventivo e da un rendiconto consuntivo, esso comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Il residuo del bilancio sarà devoluto come segue:

- Il 10% al fondo di riserva;
- Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, culturale e sportivo, per la creazione di nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.
- E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati o di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Scioglimento dell'associazione circolo

Art. 43

La decisione di scioglimento dell'Associazione-Circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno i 3/5 dei soci presenti all'assemblea la cui validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art.20 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi dedotti dal presente Statuto, nei limiti inderogabili previsti dall'art. 4 lettera uno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/1992, in particolare i beni e le sopravvenienze attive saranno devoluti all'Amministrazione Finanziaria. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di nomina interministeriale, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Si stabilisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'elettività del rapporto medesimo, con espressa esclusione di ogni limitazione, in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Struttura organizzativa

Art. 44

La struttura organizzativa dell'associazione si articola nei seguenti livelli:

- Centrale;
- territoriale.

Gli organi della struttura centrale sono:

- Il Consiglio Direttivo Centrale;
- Il Presidente;
- Il vice-presidente;
- Il Collegio dei sindaci;
- Il Collegio dei probiviri;

Gli organi della struttura territoriale sono:

- Il Consiglio Direttivo Territoriale;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali previste nel presente Statuto, hanno la durata di quattro anni. Le cariche di membro degli organi ai diversi livelli sono tra loro incompatibili.

Rinvio

Art. 45

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti, nell'ossequio dei limiti posti dal Decreto di cui al precedente articolo, le cui norme si intendono integralmente richiamate da questo Statuto.

Salerno lì 30 dicembre 2004